Informazioni sugli Assetti Proprietari alla data di approvazione della Relazione

SEZIONE II

1. STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE, VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE E CAPITALIZZAZIONE DI BORSA

La tabella seguente riporta la struttura del capitale sociale di Snam che, alla data di approvazione della Relazione, ammonta a euro 3.571.187.994,00, suddiviso in n. 3.381.638.294 azioni nominative, ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Categorie Azioni	N. Azioni	% Rispetto al capitale sociale	Mercato di quotazione[1]	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale	3.381.638.294	100	MTA	Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. I possessori di azioni possono esercitare i diritti sociali e patrimoniali, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

[1] Il titolo Snam è quotato all'interno dell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana ed è presente nei primari indici internazionali (STOXX, S&P, MSCI, FTSE), nonché nei principali indici di sostenibilità (Dow Jones Sustainability, FTSE4Good, Stoxx Global ESG Leaders, ECPI, Vigeo e CDP).

Le azioni proprie in portafoglio alla data di approvazione della Relazione ammontano a 1.366.650, pari allo 0,04% del capitale sociale; il capitale flottante è pari al 61,42%.

La partecipazione di Eni nel corso dell'esercizio 2013 è scesa dal 20,23% all'8,54%. La capitalizzazione di borsa della Società è incrementata da euro 11.893 milioni al 31 dicembre 2012 a euro 13.803 milioni alla data di approvazione della Relazione.

2. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI E AL DIRITTO DI VOTO

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni. Le disposizioni di legge di seguito descritte prevedono alcune restrizioni al trasferimento e limitazioni al possesso di azioni.

L'articolo 19 del D.lgs. 93/2011 dispone che lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) non possa:

(i) esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un'impresa che svolge attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;

(ii) nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di

un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e, allo stesso tempo, esercitare direttamente o indirettamente il controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale[2].

Ai sensi del DPCM 25 maggio 2012, a decorrere dal 15 ottobre 2012 (data in cui Eni ha ceduto alla società CDP Reti S.r.l. il 30% meno un'azione del capitale votante di Snam), i diritti di voto attribuiti alle azioni acquisite (anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati) nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori di gas e/o d'energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19 del D.lgs. 93/2011.

In ottemperanza alle citate disposizioni all'azionista Eni, così come a qualunque altra società che eserciti attività di produzione e vendita di gas e/o di energia elettrica, è precluso l'esercizio del diritto di voto in assemblea rimanendo, invece, in capo allo stesso i diritti patrimoniali relativi alle azioni Snam possedute. Per maggiori informazioni in merito alla Normativa *Unbundling* si veda la Sezione III, Capitolo 9.

3. PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Nella tabella sono riportati gli azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale sociale di Snam alla data di approvazione della Relazione (sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi del Regolamento Emittenti).

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % sul capitale ordinario
CDP S.p.A.	CDP Reti S.r.l.(1)	30,00(2)
Ministero dell'Economia e delle FInanze	Eni	8,54(3)

(1) società interamente detenuta da CDP
(2) la percentuale di partecipazione al capitale sociale, lievemente superiore al 30%, è del 30,00000002%
(3) all'azionista Eni è precluso l'esercizio del diritto di voto in assemblea

2 Tali diritti comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa.

4. DISTRIBUZIONE DELL'AZIONARIATO

Nella tabella è riportata la ripartizione dell'azionariato per area geografica alla data di approvazione della Relazione (sulla base delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni a disposizione della Società).

Azionariato	Incidenza sul capitale sociale (%)
Italia	54,45
Europa Continentale	15,15
USA e Canada	14,26
Uk e Irlanda	11,48
Resto del Mondo	4,66
Totale	100,00

5. TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI E POTERI SPECIALI

Titoli che conferiscono diritti speciali
Non sono emessi titoli che conferiscono diritti speciali.

Poteri speciali
Diversi Stati dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, hanno introdotto alcuni poteri speciali dello Stato esercitabili con riferimento all'operatività e agli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Tali poteri si traducono generalmente in un diritto di controllo dello Stato su determinati cambiamenti della compagine proprietaria delle società soggette a tali disposizioni e/o in un diritto di veto all'assunzione di determinate decisioni strategiche.

A seguito dei rilievi effettuati dagli organi dell'Unione Europea sulla normativa italiana in materia dei poteri speciali dello Stato[3] (cd. normativa sulla "*golden share*"), e dopo successivi interventi normativi[4], il Governo Italiano ha emanato il decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modifiche, dalla legge 11 maggio 2012 n. 56) che disciplina i "*poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*". La nuova normativa prevede una distinta disciplina relativamente ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, da una parte, e "*agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*" dall'altra.

Quadro di riferimento normativo di interesse per Snam
Per quanto di interesse per Snam, l'art. 2 del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 prevede che con uno o più regolamenti, adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, siano individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (gli "**Attivi Rilevanti**").

È quindi previsto che qualsiasi delibera, atto o operazione adottato da una società che detiene uno o più degli Attivi Rilevanti e che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità dei medesimi Attivi Rilevanti o il cambiamento della loro destinazione, debba essere notificato da parte della Società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Devono essere notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti Attivi Rilevanti.

Entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può: (i) comunicare l'eventuale veto; (ii) imporre specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi

3 Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2010.

pubblici. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'operazione può essere effettuata.

Si prevede, inoltre, che l'acquisto, a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea di partecipazioni in società che detengono gli Attivi Rilevanti debba essere notificato, sempre entro 10 giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può, entro 15 giorni dalla notifica: (i) condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi; (ii) opporsi all'acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione di specifici impegni. Anche in questo caso, decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'acquisto può essere perfezionato.

La legge stabilisce altresì che tali poteri possano essere esercitati "*esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori*".

La normativa sopra descritta, in base all'art. 3 del decreto legge 21/2012, abroga le disposizioni della normativa sulla "*golden share*"[5] a decorrere dalla entrata in vigore dei predetti decreti e regolamenti volti a individuare le reti e gli impianti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Alla data di approvazione della Relazione è stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 n. 253, il "r*egolamento di individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale*", in cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2013 n. 129, è stato inserito l'articolo 2-*bis* relativo agli "*attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni*", mentre non risulta ancora completato l'*iter* di adozione di un regolamento per il settore dell'energia.

Poteri Speciali e ambito di applicazione per Snam
Lo Statuto - fino all'abrogazione, avvenuta con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2010[6] - conteneva una specifica disposizione che attribuiva al Consiglio di Amministrazione di Snam la facoltà di esercitare il gradimento all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni, che superavano una percentuale determinata del capitale sociale, acquisite da soggetti riferibili allo Stato o ad amministrazioni pubbliche nonché a soggetti che svolgevano attività di importazione e/o di esportazione in Italia di gas naturale.

Diversamente il DPCM 23 marzo 2006 individuava Snam, "*ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994, come società nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo della società stessa da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332/1994, da esercitarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive*".

In base a tale normativa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è titolare di poteri speciali da esercitarsi nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004[7]. I poteri speciali riguardano, in sintesi, la facoltà di:

- opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3 del decreto legge 332/1994, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da

5 Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

6 Tale articolo, per espressa previsione contenuta all'interno dello Statuto, ha cessato di avere efficacia al 30 settembre 2009 (i.e. alla scadenza del periodo di regolazione delle tariffe del trasporto e dispacciamento del gas naturale immediatamente successivo a quello che terminava il 30 settembre 2005).

7 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004. Rimane ancora in vigore il comma 1 dell'art. 1, secondo il quale i poteri speciali in questione possono essere esercitati "esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misure idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e, tra questi, in primo luogo del principio di non discriminazione".

azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. L'opposizione viene effettuata quando l'operazione è considerata pregiudizievole per gli interessi vitali dello Stato;
- opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del TUF (patti parasociali), nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Anche in questo caso, l'opposizione è debitamente motivata in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi agli interessi vitali dello Stato;
- veto all'adozione di delibere di particolare importanza per la Società (per tali intendendosi le delibere di scioglimento, trasferimento, fusione, scissione, trasferimento della sede sociale all'estero, cambiamento dell'oggetto sociale, modifica dello statuto che sopprime o modifica il contenuto dei "*poteri speciali*") sempre in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato;
- nomina di un amministratore senza diritto di voto.

Le modalità e i termini per l'esercizio del potere di opposizione e veto, nonché la sospensione, nelle more di decorrenza dei termini per l'opposizione, dei diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono esplicitati nel testo del decreto legge 332/1994.

Le disposizioni sopra descritte, che resteranno in vigore fino all'emanazione del sopra citato regolamento, allo stato, non hanno trovato applicazione per Snam.

6. MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO IN UN EVENTUALE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

7. ACCORDI TRA AZIONISTI

Snam non è a conoscenza di patti parasociali o altri accordi tra azionisti ai sensi dell'articolo 122 del TUF (né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge).

8. CLAUSOLE DI *CHANGE OF CONTROL* E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

Snam e le sue Controllate sono parte di accordi significativi (divulgati senza arrecare pregiudizio per la Società) che acquistano efficacia, si modificano o si estinguono in caso di acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP. In particolare si tratta di accordi di finanziamento bancario che prevedono la facoltà della controparte di estinguere anticipatamente il contratto, a seguito dell'acquisto del controllo di Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP.

In particolare, relativamente a Snam, alcuni accordi di finanziamento bancario prevedono la facoltà della controparte di estinguere anticipatamente il contratto a seguito del verificarsi sia dell'acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP, sia di un declassamento del rating creditizio di Snam oltre soglie definite a seguito di tale acquisto.

Lo Statuto sociale non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art.104, commi 1 e 2, del TUF né contempla l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-*bis*, commi 2 e 3, del TUF.

9. DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione non dispone di deleghe per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile. Lo Statuto sociale prevede che la Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

10. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Non vi sono azionisti che dichiarano di esercitare il controllo su Snam. Snam non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle sue Controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 12 dicembre 2013, ha adottato il *"Regolamento in materia di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di Snam e Società Controllate"*. Tale documento delinea i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale adottati da Snam nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che svolge sulle proprie Società Controllate tra i quali, *inter alia*:

- un elevato grado di rispetto della normativa generale e della disciplina di settore vigente;
- l'armonizzazione nella conduzione delle rispettive imprese sociali;
- la massimizzazione del valore per gli azionisti;
- l'attenzione nei confronti dei portatori di interessi qualificati;
- il controllo dei rischi di impresa;
- la trasparenza nei confronti del mercato e il contemperamento tra tutte le componenti dell'azionariato.

Tale regolamento definisce inoltre il quadro uniforme degli assetti di governo, nonché delle regole organizzative e gestionali che consentono di valorizzare il ruolo svolto da Snam, quale soggetto che esercita in modo strategico l'attività di direzione e coordinamento e al contempo tiene adeguatamente in considerazione l'autonomia giuridica e i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale che presidiano le attività svolte dalle Società Controllate. Anche in ragione di ciò, il regolamento è stato oggetto di recepimento da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Controllate.

Per informazioni sulla Procedura in materia di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, ed estesa volontariamente alle Società Controllate - nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, su cui Snam fonda la propria attività e quella delle Controllate nonché a tutela del mercato - si veda la Sezione III, Capitolo 7.4.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI - RINVIO

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF ("*gli accordi tra la società e gli amministratori...che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto*") sono contenute nell'apposita relazione sulla remunerazione che sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 15 aprile 2014. La relazione sarà disponibile sul sito internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/remunerazione/index.html).

Le informazioni richieste dall'art. 123-*bis*, comma primo, lettera l) del TUF ("*le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva*") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sezione III, Capitolo 2).